



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

RAVVEDIMENTO OPEROSO

(Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni)

L'istituto è applicabile qualora:

- la violazione non sia stata già constatata dall'amministrazione comunale;
- non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

RIDUZIONI DELLA SANZIONE

- **Ravvedimento sprint:** esercitabile **entro il 14° giorno** dalla scadenza naturale del versamento, con l'applicazione di una **sanzione** pari allo **0,1% giornaliero** (fino ad un massimo dell'1,4%), oltre gli interessi al tasso legale;
- **Ravvedimento breve:** per versamenti eseguiti **oltre il 14° giorno** ma **entro il 30°**; in questo caso la **sanzione è pari all'1,5%** (1/10 del 15%), oltre gli interessi al tasso legale;
- **Ravvedimento medio o trimestrale:** per versamenti eseguiti **oltre il 30° giorno** ma **entro il 90°**; la **sanzione applicabile è pari all'1,67%** (1/9 del 15%), oltre gli interessi al tasso legale;
- **Ravvedimento lungo o annuale:** per versamenti eseguiti **entro 1 anno** dall'omissione; la **sanzione applicabile è pari al 3,75%** (1/8 del 30%), oltre gli interessi al tasso legale;
- **Ravvedimento lunghissimo o biennale:** per versamenti eseguiti **entro 2 anni** dall'omissione; la **sanzione applicabile è pari al 4,29%** (1/7 del 30%), oltre gli interessi al tasso legale;
- **Ravvedimento ultra-biennale:** per versamenti eseguiti **oltre 2 anni** dall'omissione; la **sanzione applicabile è pari al 5%** (1/6 del 30%), oltre gli interessi al tasso legale.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, come sostituito dall'art. 15, comma 1, lettera o), del D.Lgs. n. 158/2015, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione amministrativa pari al 30% è ridotta alla metà. Inoltre, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Il versamento deve essere effettuato tramite il *modello F24*, barrando la casella "ravvedimento operoso" ed indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.